

COMUNE DI PETRITOLI

Statuto

**(testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19
del 14.06.2001**

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

Il Comune di Petritoli, in seguito più brevemente denominato “Comune” o “Ente”, è riconosciuto in Comune autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto. Nel rispetto dei principi costituzionali il Comune è soggetto istituzionale che si pone allo stesso livello di quelli in cui si articola la Repubblica.

La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.

Lo Statuto è fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica, indica fini e modalità per la promozione della Comunità cittadina, stabilisce le forme fondamentali per l’organizzazione dell’Ente e la partecipazione dei cittadini, fissa gli indirizzi generali per l’esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi pubblici, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 2

Autonomia del comune

Il Comune, ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura

gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Tale autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art.3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

Concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

Promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap.

Svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazioni sociale.

Favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Ispira la propria azione ai principi su cui si fonda la Repubblica, agisce nel rispetto degli ideali di pace, di solidarietà ed integrazione tra le persone, i gruppi sociali ed i popoli, persegue gli obiettivi di:

- a) tutela e sostegno della istruzione scolastica, del diritto allo studio e, più in generale, della cultura;
- b) salvaguardia dell'ambiente;
- c) valorizzazione e recupero del patrimonio storico, delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- d) esercizio in cooperazione con i comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al

fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

- e) promozione di forme di unione con i comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- g) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- h) riconoscimento della funzione dello sport, considerato come servizio sociale, di valorizzazione della persona umana, per il miglioramento della qualità della vita dell'individuo, e, quindi, della collettività, e della tutela della sua promozione e del suo esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture (anche affidabili in concessione a società sportive locali per attività e manifestazioni di interesse diretto delle società stesse) ed il sostegno all'associazionismo dilettantistico;
- i) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali presenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

Art. 4

Statuto -

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. Copia di esso è a disposizione dei cittadini per la sua consultazione presso la sede comunale.

Lo statuto è adottato o modificato dal consiglio con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio successiva all'esame dell'organo di controllo.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune, nelle materie e funzioni proprie, ha potestà regolamentare che esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti, salvi i casi in cui la legge stabilisce diversamente, divengono esecutivi, se le relative deliberazioni di approvazione sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità, con l'espletamento favorevole del controllo stesso oppure se entro trenta giorni dalla loro trasmissione il comitato regionale di controllo non rimette all'Ente un provvedimento motivato di annullamento. Se le relative deliberazioni di approvazione non sono soggette a controllo preventivo di legittimità, i regolamenti diventano esecutivi il giorno successivo alla compiuta pubblicazione. Se i regolamenti non hanno natura normativa e la legge non prevede per essi specifiche condizioni di efficacia, le relative deliberazioni di approvazione, nel caso d'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili.

Gli organi comunali, quando i regolamenti siano ritenuti di particolare rilevanza per i cittadini, possono disporre forme adeguate di pubblicità-notizia.

Art.6

Sede, territorio, stemma, gonfalone e albo pretorio

Sede comunale è il palazzo civico, ubicato in Piazza Mazzini del capoluogo. In essa si svolgono normalmente le adunanze degli organi collegiali; le stesse possono tenersi anche in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, per decisione del sindaco. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal consiglio.

Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq.23,77 e confina con quello dei Comuni di Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Ponzano di Fermo, Monterubbiano, Carassai e Montefiore dell'Aso.

Nel territorio comunale sono costituite le frazioni di Moregnano e Valmir.

Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone storicamente in uso. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e, in generale, ogni qual volta si renda necessaria la partecipazione ufficiale del Comune ad una manifestazione, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale ove sussista un pubblico interesse.

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei bandi pubblici e di tutti gli atti e/o comunicazioni che devono essere resi noti per espressa disposizione normativa o per ragioni di pubblico interesse. Salva diversa prescrizione normativa, la durata della pubblicazione viene fissata in quindici giorni. Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni; si avvale, per la cura delle affissioni all'albo, del messo e, su attestazione dello stesso, certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 7

Organi e loro attribuzioni

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco; le relative competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante dell'Ente; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

Art.8

Norme di comportamento – pari opportunità

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare.

Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine relative al Presidente ed al Vicepresidente, e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali

che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art.9

Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado. I componenti degli organi collegiali che dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti alla seduta e concorrono a formare il numero necessario a rendere legale la seduta, ma non vanno computati tra i votanti.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al Segretario Comunale; il tale ipotesi le funzioni di verbalizzazione sono temporaneamente svolte da un consigliere nominato dal Sindaco.

Le deliberazioni del Consiglio, salvi i casi nei quali disposizioni normative prescrivono un quorum particolare di maggioranza, si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che , raddoppiato, da il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

Le deliberazioni della Giunta, salvi i casi nei quali disposizioni normative prescrivono un quorum particolare di maggioranza, si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta consistenti in atti di nomina, salvi i casi in cui disposizioni normative prescrivono un quorum particolare di maggioranza, richiedono la maggioranza semplice e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti.

L'istruttoria, la documentazione e la predisposizione delle proposte di deliberazione, i cui contenuti debbono corrispondere alle richieste o alle indicazioni, anche informalmente espresse, dell'organo dell'amministrazione cui tale competenza è normativamente attribuita, avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi e dei procedimenti.

Art.10

Atti del Sindaco

Gli atti del Sindaco, se non diversamente disciplinati dalla legge, assumono il nome di decreti e

sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art.45 del presente Statuto, relative alle determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nei limiti della loro compatibilità.

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art.11

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco, che lo presiede e lo convoca, e dai consiglieri.

L'elezione del Consiglio, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono regolate dalla legge.

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12

Consiglieri

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive del Consiglio: a tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a venti giorni, nella comunicazione scritta. Scaduto questo termine il Consiglio esamina le ragioni giustificative addotte e delibera sull'eventuale decadenza.

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le loro prerogative ed i loro diritti sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall'art.38, comma 8, del D.Lgs.267/2000.

Hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio e potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano anche singolarmente mediante interrogazioni ed interpellanze, nei modi disciplinati dal regolamento.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici

comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge ed al rispetto della normativa sulla privacy di cui alla L.675/96.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Disciplina con apposito regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio e della consultazione, da parte dei consiglieri, delle proposte di deliberazione e degli atti ad esse relative;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo;
- d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- e) il numero dei componenti delle commissioni, le modalità di elezione degli stessi e del presidente, nonché le regole di funzionamento delle commissioni stesse.

Al Consiglio deve essere assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il suo funzionamento. Inoltre, ai gruppi consiliari regolarmente costituiti devono essere assicurate le risorse occorrenti al loro funzionamento.

Art.14

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento di funzionamento del Consiglio prevede che le stesse debbono tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce, in prima convocazione, con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.

E' convocato in seduta ordinaria:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

E' convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi, salvo quando ricorre il caso di cui al

quarto comma del presente articolo.

E' convocato in seduta urgente solo se sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Fino a diversa disciplina da parte del regolamento per il funzionamento del Consiglio, per la sua convocazione e per la consultazione degli atti si osservano le seguenti regole:

- le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza;
- le sedute straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza;
- le sedute urgenti devono essere convocate almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza;.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta ordinaria, almeno due giorni prima della seduta straordinaria ed almeno dodici ore prima della seduta urgente.

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Art. 15

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Sindaco o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Vice Sindaco se questi ricopre anche la carica di consigliere comunale. In caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da un Vicepresidente eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede all'esame della condizione degli eletti, compreso il Sindaco, ed alla convalida della loro elezione.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16

Attribuzioni del Sindaco quale presidente del Consiglio

Il Sindaco quale presidente del Consiglio:

- a) lo rappresenta, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto;
- b) ne convoca e fissa le date delle riunioni, stabilendone gli argomenti all'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salva la promozione sulle stesse della decisione del consiglio stesso;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g) ne insedia le commissioni e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consesso;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Sindaco quale presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 17

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo e le presenta – sentita la Giunta - al Consiglio per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.

Ciascun consigliere ha il pieno diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, se si rende necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, se lo richiede almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art.18

Indirizzi del consiglio per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni

Il Consiglio neo eletto definisce, nella seduta di insediamento o in una successiva da tenersi non oltre trenta giorni da essa, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

La mancata adozione entro i termini stabiliti di nuovi criteri corrisponderà ad una conferma tacita di quelli precedentemente assunti.

Art. 19

Competenze del Consiglio

Il Consiglio ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni e relative variazioni;
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della

propria potestà regolamentare;

b) atti di programmazione:

- programmi;
- piani finanziari;
- relazioni previsionali e programmatiche;
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Municipale nei casi espressamente previsti dalla legge;
- conti consuntivi;

c) atti di decentramento:

- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) atti relativi al personale:

- criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

- convenzioni fra comuni e fra comune e provincia;
- accordi di programma;
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;

f) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti;

- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- assunzione diretta di pubblici servizi;
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- concessioni di pubblici servizi;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi:

- atti di istituzione e di ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

- m) atti di nomina:
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
- n) atti elettorali e politico – amministrativi:
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'ente;
 - approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della commissione elettorale comunale;
 - istituzione e nomina delle commissioni permanenti, temporanee o speciali;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) definizione degli indirizzi per il coordinamento e la riorganizzazione da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- p) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali d'indagine.

Il Consiglio può costituire nel suo seno, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee e speciali d'indagine la cui composizione deve rispettare lo stesso rapporto numerico tra membri di maggioranza e di minoranza esistente nel consiglio stesso; a tal fine, nel numero dei consiglieri assegnati all'ente, non si computa il Sindaco.

La durata delle commissioni non permanenti è definita nella deliberazione di costituzione.

Le commissioni possono essere costituite per lo svolgimento di funzioni di concorso ai compiti di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del consiglio, di studio e di indagine, anche riservata, sull'attività dell'amministrazione.

Il numero dei componenti, le modalità di elezione degli stessi e del presidente ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 21

Prerogative della minoranza consiliare

Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e

del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.

Alla minoranza consiliare spetta la designazione dei presidenti delle eventuali commissioni consiliari che svolgono funzioni di controllo e di garanzia.

Spetta, altresì, alla minoranza la nomina, con votazione separata e limitata ai soli propri componenti, di propri rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, quando la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che dei suddetti organi e commissioni debbono fare parte uno o più rappresentanti della minoranza stessa.

Capo III - Il Sindaco

Art. 22 **Il Sindaco**

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente ed al funzionamento degli uffici e dei servizi, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Dirige i lavori della Giunta ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni si avvale degli uffici comunali e può attribuire incarichi e deleghe, per specifici settori, agli assessori o ai consiglieri comunali.

Presta giuramento innanzi al consiglio, nella riunione di insediamento, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 23 **Competenze del Sindaco**

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi gestionali ed all'esecuzione degli atti.

Coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici

operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Nomina il segretario comunale, conferisce e revoca al medesimo, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non è stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore generale.

Nomina, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, con facoltà di attribuire tali incarichi anche al segretario comunale, e può conferire, in base ad esigenze effettive e verificabili, incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione.

Indice i referendum comunali, convocandone i comizi per lo svolgimento.

Emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.

Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Rappresenta il Comune, previa autorizzazione della Giunta a promuovere e resistere alle liti, nei giudizi di qualunque natura.

Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 24

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, come tale nominato dal Sindaco, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o recesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 25

Deleghe ed incarichi

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini

previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

Può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Tali incarichi costituiscono delega a meri fini conoscitivi e non delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni senza loro successivo ritiro, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.

Di tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 27

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il vice sindaco. Con proprio decreto il Sindaco individua concretamente il numero degli assessori.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli assessori, prima dell'insediamento del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati assessori sia i consiglieri sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con quella di consigliere.

Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni o interpellanze.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

E' convocata senza formalità e presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina i lavori, assicurando l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 29

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
- per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
- adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

Sono attribuiti alla competenza della Giunta i seguenti atti:

- l'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- l'autorizzazione al Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente;
- la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale ove nominato, il piano risorse ed obiettivi da assegnare ai responsabili per la gestione del bilancio;
 - le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare;
 - stabilisce le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei servizi;
 - affida gli incarichi di progettazione, di consulenza e di difesa dell'Ente in giudizio;
 - approva i progetti di opere pubbliche e le relative varianti quando queste comportino modifiche rilevanti al progetto originario o aumenti della spesa inizialmente prevista;
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - costituisce l'ufficio comunale per le elezioni.

Può inviare a controllo tutte le deliberazioni.

Art. 30

Revoca degli assessori

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

In caso di dimissioni di uno o più assessori il Sindaco provvede alla loro sostituzione entro 15 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nei modi di cui al comma precedente.

Art.31

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia è approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 32

Libere forme associative

Il Comune di Petritoli riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità attraverso : l'erogazione di contributi, da prevedersi in misura complessivamente equilibrata rispetto alle proprie disponibilità finanziarie, e la messa a disposizione di strutture, personale e mezzi per iniziative e manifestazioni, se ciò non comporta nocimento alla attività istituzionale ordinaria dell'ente. I contributi, in denaro o in natura, devono essere disposti, comunque, nel rispetto del principio di imparzialità ed in base a criteri e condizioni predeterminati dalla Giunta e preventivamente pubblicizzati in forma adeguata; l'assunzione di iniziative comuni e coordinate; altre forme di incentivazione;
- b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente, alle stesse assegnando i mezzi e le risorse di cui al punto che precede ;
- c) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con esso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le disposizioni di questo articolo e quelle di cui all'art.34 del presente statuto si applicano ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, iscritti nel registro dei residenti del Comune, al fine di promuovere forme di loro partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 33

Partecipazione degli interessati al procedimento relativo agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

I soggetti interessati, tranne i casi di procedimenti tributari e quelli in cui l'attività dell'Ente è diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, hanno diritto a partecipare attivamente ai procedimenti di competenza comunale relativi all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Per interessati al procedimento si intendono i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per disposizione normativa debbono intervenire e quelli, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento.

La partecipazione al procedimento si realizza nel diritto degli interessati di poter prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi di esclusione normativamente disposti, di richiedere ogni rilevante informazione, di presentare osservazioni e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento. Accogliendone le osservazioni e le proposte, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Per rendere effettiva la partecipazione, se non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'oggetto del procedimento promosso, i dati identificativi del responsabile del procedimento stesso e dell'organo o del funzionario competente ad adottare le decisioni di merito, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, sono indicati nella comunicazione personale di avvio del procedimento di cui il Comune ha l'obbligo di dare notizia ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per disposizione normativa debbono intervenire e, a richiesta, a chiunque vi ha interesse. Se, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, gli elementi di essa innanzi elencati sono resi noti dall'Ente mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

Nel procedimento ad impulso di ufficio, nella comunicazione personale di cui al terzo comma del presente articolo va indicato il termine non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. Gli interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal responsabile del procedimento e/o dall'organo o dal funzionario competente ad adottare le decisioni di merito.

Nei procedimenti ad istanza di parte, l'organo o il funzionario competente ad adottare le decisioni di merito devono sentire l'interessato che ne ha fatto richiesta al massimo entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Nel rispetto delle fonti normative superiori e dello statuto, il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, sulla partecipazione popolare e sui diritti di accesso e di informazione dei cittadini disciplina i procedimenti di competenza dell'ente e le modalità di partecipazione degli

interessati.

Art.34

Consultazione della popolazione, ammissione ed esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Il Comune ricorre, di propria iniziativa o per impulso di terzi, previa deliberazione favorevole del Consiglio, alla consultazione della popolazione, assicurando la più ampia e libera partecipazione degli interessati, per acquisirne - su questioni di esclusiva competenza locale che debbono effettivamente risultare attuali e di rilevante portata o significato - indirizzi, orientamenti o pareri di cui potersi avvalere nella definizione della propria azione amministrativa. La consultazione dei cittadini può essere realizzata, se sussistono ragioni di occorrenza, anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione condotti da soggetti specializzati. La consultazione non può riguardare materie per le quali lo statuto esclude il referendum, e non può, parimenti, avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Alle istanze, petizioni e proposte scritte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi del Comune per la miglior tutela di interessi collettivi, il Sindaco deve dare risposta entro trenta giorni dalla loro proposizione. Il motivato riscontro negativo va comunicato anche ai capigruppo consiliari. Se il riscontro, in tutto o in parte positivo, implica un procedimento amministrativo, si applicano ad esso le disposizioni di cui all'art.33 dello statuto.

Art.35

Referendum comunali

. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto da almeno il 20% degli elettori e dagli altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- f) gli atti concernenti espropriazioni per pubblica utilità.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Entro centoventi giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, in conformità ed in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie, dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, sulla partecipazione popolare e sui diritti di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 36

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, previa motivata richiesta dell'interessato.

La disciplina dei diritti di accesso e di informazione dei cittadini è contenuta nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, sulla partecipazione popolare e sui diritti di accesso e di informazione dei cittadini.

Art.37

Consulte Comunali

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale il Comune può costituire le Consulte, comprese quelle per le due frazioni Valmir e Moregnano.

Il numero delle Consulte, le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi contestualmente alla delibera consiliare di istituzione delle stesse.

Le Consulte, formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e da quelli delle associazioni e delle libere forme associative, esprimono pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali, esprimono proposte agli organi comunali per l'adozione di atti e per la gestione e l'uso di servizi comunali.

Art.38**Carte dei diritti**

Il Comune può adottare le carte dei diritti, elaborate anche su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una pubblica seduta del Consiglio Comunale.

Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente locale.

Le carte devono essere il frutto di un'ampia consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

Il Comune è tenuto a darne pubblicizzazione tramite i propri uffici e ad inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri d'indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**Capo I - L'organizzazione amministrativa****Art. 39****Ordinamento degli uffici e dei servizi**

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta, sulla scorta dei criteri generali approvati dal Consiglio che può anche adeguarli, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, nel corso del mandato amministrativo.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;

b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzazioni collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;

c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;

d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;

e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione

amministrativa;

f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;

g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;

h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;

i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;

l) attivazione e potenziamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e dello Sportello unico delle imprese;

m) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti che è compresa nel regolamento.

La struttura organizzativa si articola in aree che raggruppano gli uffici ed i servizi.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono i criteri per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e per la loro valutazione, nonché le modalità della revoca degli incarichi.

Negli stessi regolamenti sono, altresì, previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici e dei servizi, nonché disciplinate la mobilità interna dei dipendenti e la formazione professionale.

Art. 40

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti e provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco, tenuto conto delle norme di legge e delle disposizioni regolamentari comunali in materia, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Tali incarichi possono essere affidati anche al segretario comunale. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Le nomine dei responsabili degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi normativamente previsti. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Con norme regolamentari sono disciplinate le misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art.41

Il segretario comunale

Il Comune, singolarmente o in convenzione con altri comuni, ha un segretario titolare con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, avvalendosi del personale addetto all'ufficio di segreteria o degli stessi responsabili degli uffici e dei servizi, alla stesura dei relativi verbali, può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse di esso. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Se, previa stipula della relativa convenzione, è stato nominato il direttore generale, il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore.

Se il Comune non provvede alla nomina del direttore generale in forma associata, compete al segretario la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché il coordinamento della loro attività.

Ove il direttore generale non è stato nominato, il Sindaco può conferirne le funzioni, previa deliberazione della Giunta, al segretario a norma dell'art.108, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il segretario, inoltre, può essere nominato dal Sindaco responsabile degli uffici e dei servizi.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 42

Il direttore generale

Il Comune può convenzionarsi con altri comuni aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra i comuni convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni.

Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine il direttore:

- a) collabora, unitamente ai responsabili degli uffici e dei servizi, con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, con l'ausilio dei responsabili degli uffici e dei servizi, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e la definizione del piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- d) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.

Art. 43

Gestione amministrativa – Responsabili degli uffici e dei servizi

Non essendo previsto dalla dotazione organica dell'Ente personale di qualifica dirigenziale il Sindaco, previa apposita previsione nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs.267/2000, oltre che al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro categoria d'inquadramento contrattuale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete l'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali, nonché di assicurare la regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine, sono riconosciuti ad essi, secondo le disposizioni regolamentari di organizzazione degli uffici e dei servizi, poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nel rispetto dei criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito degli uffici e dei servizi di competenza i rispettivi responsabili in particolare:

- a) assumono gli atti di amministrazione e gestione del personale che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi non attribuisce alla competenza del segretario/direttore;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti

- necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
- c) curano l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza, ivi compresi i provvedimenti per l'accesso. Nel caso la responsabilità del procedimento risulta assegnata ad altro dipendente, conservano, comunque, la competenza all'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - f) indicano, nelle materie di loro competenza, la conferenza dei servizi di cui all'art.14 della L.07.08.1990 n.241, curandone lo svolgimento;
 - g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, con particolare riferimento all'art.107 del D.Lgs.267/2000, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei suddetti funzionari. Con norme regolamentari sono definite le procedure per i casi di inerzia o ritardo da parte dei funzionari stessi nell'adozione di provvedimenti o atti ad essi spettanti.

Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale.

Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.110 del D.Lgs.267/2000, ove sia accertata la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

Per la durata dei contratti di cui ai precedenti due commi, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art.110 del D.Lgs.267/2000 e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 44

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi negli ambiti di attività di loro competenza :

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 45

Determinazioni .

Gli atti dei responsabili dei responsabili degli uffici e dei servizi, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati dal presente articolo e da ulteriori disposizioni regolamentari .

Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmesse all'ufficio competente e da questo restituite in caso di riscontro positivo, previa registrazione dell'impegno contabile, entro due giorni lavorativi.

Sono pubblicate all'albo pretorio per dieci giorni e depositate in copia presso la segreteria comunale.

Gli atti dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati separatamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Quanto sopra con efficacia dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II – Attività amministrativa

Art.46

Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di

trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplificazione delle procedure.

Gli organi di governo dell'Ente ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 47

Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il Consiglio individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati con appositi regolamenti.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati, altresì, attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 48

Azienda speciale

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del direttore competono al consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale. Deve essere assicurata la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 49

Istituzione

L'istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.

Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

Art. 50

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena

soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici vanno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Le convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, sono approvati con deliberazioni di competenza del Consiglio.

Art.51

Unione di Comuni

Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, può unirsi in unione con i comuni contermini mediante l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione, da approvarsi con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, nonché le funzione che essa svolge e le risorse ad esse destinate.

Con apposito regolamento vengono disciplinati l'assetto organizzativo dell'unione, le modalità di svolgimento delle funzioni, i rapporti, anche finanziari, tra i comuni partecipanti.

Art.52

Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azione e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei Comuni interessati viene definito in un'apposita conferenza che provvede, altresì, alla sua approvazione formale ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.53

Autonomia impositiva e tariffaria

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L.212/2000 (Statuto del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art.52 del D.Lgs.446/1997 adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma. A tal fine l'Ente si avvale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate in rete con l'ufficio preposto al servizio entrate nonché di collegamenti con gli uffici e servizi pubblici che concorrono, con i dati di cui dispongono, alla tenuta dell'anagrafe, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.

I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua

organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art.54

Autonomia finanziaria

Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

Art.55

La programmazione finanziaria

Il Sindaco, con l'apporto del Consiglio e della Giunta elabora e comunica al Consiglio comunale, nei modi e termini previsti dall'art.17 del presente statuto, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del suo mandato.

La relazione previsionale e programmatica, con valenza triennale ed aggiornamento scorrevole annuale, deve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui al precedente comma ed individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire.

Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto dall'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare nel triennio e precisare, nell'elenco di aggiornamento annuale, quelle da attuare nell'esercizio per il quale viene approvato.

Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura dei mezzi finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle di investimento nell'arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e conferma la fattibilità delle previsioni della relazione programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio.

Il bilancio di previsione annuale costituisce l'atto principale di attuazione della programmazione del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Con il bilancio deve essere approvato, unitamente, l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al terzo comma.

Gli atti previsti dal presente articolo, eccettuato quello di cui al primo comma, sono formati coerentemente con le linee programmatiche di sviluppo del Comune e secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dagli altri funzionari responsabili dell'organizzazione previsti dal regolamento comunale di contabilità. Il regolamento stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio sono rimessi alla Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della Giunta e l'adeguamento alle indicazioni dalla stessa espresse, gli atti programmatici e di bilancio sono messi a disposizione dei consiglieri almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta con le forme previste dalla legge.

Art. 56

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha, altresì, l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 57

Revisione economico-finanziaria

Il revisore dei conti, nominato dal Consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.

Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne

l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore; può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il regolamento, inoltre, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art.58

Revisione dello statuto

Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D.Lgs.267/2000.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art.59

Entrata in vigore

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

